

Stato di Cuneo, tenuto conto del fatto che non ha rispettato non solo gli accordi sottoscritti, ma anche l'invito significativamente rivoltogli dalla Direzione Generale per gli Archivi con nota prot. n. 1.22749 del 6 settembre 2005;

se non ritenga di dover addebitare le spese di giudizio non già all'Amministrazione ma alla persona fisica del Direttore dell'Archivio di Stato di Cuneo. (5-05050)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta orale:

PERROTTA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assonconsum, sono state avanzate lamentele rispetto al servizio telefonico di Trenitalia, che da informazioni sul traffico ferroviario;

si tratta del servizio 892021, il cui costo è di 30 centesimi alla risposta e più di 54 centesimi per minuto di conversazione;

risulta all'interrogante che se la telefonata è effettuata durante le fasce orarie non attive si paga ugualmente la stessa cifra, anche se il servizio non è attivo —:

se il Ministro intenda intervenire presso Trenitalia affinché il costo del servizio sopra descritto non sia posto a carico degli utenti. (3-05229)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono note le lamentele per i grossolani errori riscontrati in molte parti d'Italia sulle nuove tessere sanitarie;

sulla rubrica del quotidiano « La Stampa » di giovedì 15 dicembre 2005 alla pagina 43, si legge la seguente lettera del Direttore Regionale delle Entrate Dr. Francesco Miceli: « Desidero rispondere al lettore Gaetano Roccisano che segnalava un presunto errore sulle nuove tessere sanitarie. I dati anagrafici riportati sulla tessera sono, per deliberata e coerente scelta in sede di progettazione della stessa, quelli esistenti nell'atto integrale di nascita del soggetto intestatario. Per questo motivo è assolutamente corretto che sia il Comune che la Provincia di nascita riportati siano quelli rilevabili al momento della nascita del soggetto, ancorché oggetto di modifica negli anni successivi, ad esempio per effetto dell'istituzione di nuove Province o della soppressione o confluenza di Comuni. Tutto ciò è peraltro confermato dalla normativa sull'ordinamento civile in vigore fin dal 1939, che prevede tra l'altro espressamente la invariabilità degli atti di nascita dopo la firma dell'ufficiale dello stato civile. Appare quindi chiaro, ma lo si sottolinea ulteriormente a scanso di equivoci, che le tessere sanitarie in questione sono pienamente funzionanti ed operative »;

a giudizio dell'interrogante, era lecito — anche se grave — ipotizzare un errore banale, ma certamente era inimmaginabile che una tale enormità sia frutto di una « deliberata e coerente scelta in sede di progettazione » del documento;

il richiamo alla normativa del 1939 relativa all'ordinamento dello stato civile costituisce, ad avviso dell'interrogante, un clamoroso ed inescusabile errore giuridico, atteso che l'invariabilità dell'atto di nascita nulla ha a che vedere con la possibilità — ed anzi il dovere — di non programmare lucidamente un documento errato;

la lettera del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, non ha certo contribuito ad offrire una immagine pre-

stigiosa del Ministero dell'economia e delle finanze —:

se condivida l'interpretazione offerta dal Direttore Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate sulle norme che costituiscono l'ordinamento dello stato civile e se ritenga che un dato giusto dell'atto di nascita, notoriamente divenuto errato per fatto sopravvenuto, debba essere confermato su documenti ufficiali come la tessera sanitaria. (5-05049)

Interrogazioni a risposta scritta:

CENNAMO e BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 3 comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (« Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ») il Governo veniva delegato ad « emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare, nonché la loro gestione... » e venivano fissati i necessari principi e criteri direttivi. Alla delega si dava attuazione con il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 il cui articolo 15, inserito tra le disposizioni transitorie e finali, prevede una normativa speciale a favore dei nuclei familiari in particolari condizioni di bisogno, da definire con apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esaminata e approvata, tra l'altro dal Consiglio dei ministri;

nella medesima circolare vengono forniti anche i criteri per la definizione dei cambi alloggi per i conduttori di immobili degli enti previdenziali in particolari condizioni di disagio economico-sociale;

la circolare ministeriale veniva poi adottata in data 30 aprile 1997 (n. 6/4ps/30712) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 30 giugno;

in tale contesto, come risulta evidente, la disciplina del cambio alloggio è inserita in una normativa che introduce un diverso modello gestionale del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, in quanto finalizzata a regolare l'attività nelle more della compiuta attuazione del complesso nuovo assetto del sistema. Agli enti interessati è imposto di tenere conto sia dell'esigenza di corretta gestione dei beni, secondo criteri di economicità e redditività, sia alla necessità di operare in modo trasparente e non arbitrario, privilegiando (per i cambi alloggi) i soggetti le cui condizioni economico-sociali rivelino situazioni di maggior disagio;

successivamente è intervenuta la legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare);

tale legge al comma 20 dell'articolo 3 prevede « (...) le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto »;

in virtù del sopraccitato decreto-legge un numero consistente di assegnatari di immobili INPDAP sito al Centro Direzionale di Napoli, prima del 31 ottobre 2001 manifestò la propria volontà di acquisto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

più tardi, in data 18 giugno 2002, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPDAP, su proposta del Presidente, approvava un ordine del giorno che prevedeva anche l'esigenza di soddisfare i conduttori con disagio economico e/o sociale interessati al cambio alloggio;

a seguito della legge n. 410 del 2001 e delle indicazioni del Consiglio di Vigilanza e Controllo dell'INPDAP, nonché della circolare, indicata all'inizio, del Ministero del lavoro n. 6/4ps/30712 del 30 aprile 1997, emanata in attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 104 del 1996 ed ancora in vigore, il Direttore Generale dell'INPDAP in data 31 luglio 2002 emanò la circolare n. 29 avente ad oggetto: « Nuova disciplina in materia di locazioni e cambi di immobili di proprietà e trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 410 del 2001 »;

tale circolare ribadiva con chiarezza che gli assegnatari che si trovavano in una particolare condizione di disagio sociale e/o economico potevano richiedere un cambio con alloggio più rispondente alle proprie esigenze, e sottolineava che tali indicazioni sono da intendersi valide per gli immobili già trasferiti nonché per quelli ancora di piena proprietà dell'Istituto restando esclusi, concordemente con l'indirizzo formulato anche dall'Osservatorio gli immobili ad uso abitativo già individuati e comunicati all'osservatorio stesso in relazione alla tornata di aste;

insomma, gli immobili dovevano essere venduti previa cartolarizzazione, ma le leggi e i regolamenti vigenti, anche in quella fase, prevedevano la possibilità di poter ottenere il cambio alloggio se sussistevano le disponibilità e le giustificazioni di disagio economico e/o sociale. Così come le leggi vigenti prevedevano i diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi;

pertanto, in ottemperanza alle leggi ed i regolamenti vigenti (ai sensi della circolare dell'INPDAP n. 29 del luglio 2002), alcuni assegnatari ebbero il cambio del proprio alloggio con uno più confacente alla propria realtà sociale ed immediatamente dopo, su indicazione dell'INPDAP, accettavano l'offerta irrevocabile d'acquisto effettuata dall'INPDAP per la nuova casa;

il procedimento era dunque analiticamente delineato. Le leggi prevedevano il

cambio senza mettere in discussione nessun diritto acquisito, ed i cambi alloggi erano, tra l'altro, finalizzati all'acquisto del nuovo alloggio, perché il carteggio intercorso tra l'Ente ed i destinatari dei cambi sancisce un comportamento ed una volontà inequivocabile, sia dell'Ente Gestore che del conduttore, di determinarsi in un certo modo: acquisto anche del nuovo alloggio;

ma le cose per quanto riguarda i rimborsi previsti dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, spettanti a coloro che hanno manifestato la volontà d'acquisto dell'immobile entro il 31 ottobre 2001, così come previsto dal comma 20 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001 si sono messe male per tutti coloro che hanno ottenuto i cambi alloggi;

l'INPDAP, ha preso per buono un parere del Dipartimento del Tesoro Direzione II Ufficio 1, datato 15 luglio 2004 ed avente n. prot. 67226 che recita: « il coefficiente di abbattimento non è applicabile a coloro che abbiano effettuato il cambio alloggio, poiché tale requisito è strettamente correlato all'immobile precedentemente occupato »;

ad avviso dell'interrogante, quest'ultima posizione oltre a penalizzare pesantemente coloro che hanno seguito perfettamente le leggi ed i regolamenti vigenti è contraria alla consolidata giurisprudenza che prevede tra l'altro che:

1) non si può effettuare la rimozione del rimborso in quanto va ad incidere sulle legittime aspettative del destinatario del cambio senza che quest'ultimo abbia alcuna responsabilità (mancata informazione sulla perdita di alcuni diritti da parte dell'INPDAP. Insomma se i destinatari dei cambi alloggi fossero stati adeguatamente informati potevano anche rifiutare il cambio visto che il coefficiente di abbattimento dei rimborsi è di circa il 24,5 per cento);

2) una manifestazione di volontà di un interesse (acquisto di una casa) resta ancora maggiormente condivisibile nel

caso in cui l'altra parte negoziale le offre la possibilità di raggiungere con un cambio una ulteriore condizione ottimale;

3) una manifestazione di volontà non possa essere posta nel nulla dal mero intervento di eventi successivi (circolare per il cambio alloggio) che non hanno pubblicizzato, tra l'altro, le effettive intenzioni di codesto Ministero, per permettere agli assegnatari anche una eventuale rinuncia;

coloro che hanno usufruito di un diritto per disagio economico e/o sociale si troverebbero a pagare, inconsapevolmente, senza essere mai stati informati il 24,01 per cento in più, la casa, sebbene abbiano eseguito alla lettera le disposizioni dell'articolo 3 comma 20 della legge n. 410 del 2001 e le disposizioni dell'Ente —:

se non ritenga anche alla luce delle osservazioni suddette, di adottare iniziative volte a rivedere il parere dell'Ufficio 1 Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro n. prot. 67226 del 15 luglio 2004, peraltro dato per la SCIP2 non per la SCIP1, nel senso di concedere l'applicazione del coefficiente di abbattimento anche a coloro che sono stati destinatari del cambio alloggio, ai sensi della normativa sopra citata. (4-19084)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che

si svolgeranno a Torino i Giochi olimpici invernali nel prossimo mese di febbraio 2006;

si leggono e si ascoltano proteste a livello torinese perché il Governo avrebbe ridotto i fondi disponibili;

nondimeno risulta all'interrogante che somme imponenti sono state stanziare per queste Olimpiadi e tali non poter fare lamentare gli organismi decentrati preposti di scarsa considerazione da parte delle autorità centrali —:

quali e quante somme e con quali destinazioni siano state complessivamente stanziare dal Governo per i Giochi Olimpici invernali 2006;

quali iniziative siano state finanziate quale sia il loro stato di avanzamento nei lavori e quale sia la loro localizzazione, tenuto conto che dovrebbero aver avuto — o potuto avere — posizionamento anche fuori dall'area della provincia di Torino;

in questo caso quale sia il loro collegamento operativo con le Olimpiadi, tenuto conto che per poter accedere ai finanziamenti i loro inizi lavori (non la conclusione !) dovrebbero avvenire entro il febbraio 2006;

se non ritenga il Governo di dover celermente predisporre — alla data di fine 2005 — un dossier complessivo sullo stato di attuazione delle opere di accompagnamento alle Olimpiadi di Torino 2006 fornendo al Parlamento ogni adeguato dettaglio. (4-19092)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

SQUEGLIA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) è organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituita nel 1962 con vincolo nel Palazzo Reale di Caserta;

la prestigiosa struttura è da sempre riconosciuta scuola di alta formazione e specializzazione post-laurea, di aggiornamento e di reclutamento dei quadri direttivi e dirigenziali dello Stato e della Pubblica amministrazione in generale;

il processo di rinnovamento della Pubblica amministrazione si fonda su un'attività di formazione permanente per